

Si procede con il punto 4 all'O.d.G: **Aggiornamento Regolamento di Istituto per deroga assenze alunni D.A.**

Il DS comunica che è necessario integrare la delibera n.12 del Consiglio di Istituto del 9 gennaio 2015 relativamente al Regolamento di Istituto per deroga assenze alunni D.A. così come segue:

• **INTEGRAZIONE:**

Il requisito della frequenza minima dei tre quarti dell'orario personalizzato (come presente nel verbale n.3 del 9 gennaio 2015 delibera n.12) verrà appunto personalizzato per i casi specifici tenendo conto di eventuali riduzioni concesse solitamente ad inizio anno (ad esempio ai sensi

delle Leggi n.516/1988, invalidità e indennità di frequenza, e per gli alunni in situazione di L. 104/1992).

Si precisa che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica:

"... alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (nota MIUR prot. 7736 del 27-10-2010)

In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono essere consegnati in segreteria al rientro a scuola dopo la degenza.

• **DEROGHE MOTIVATE e STRAORDINARIE**

Il Collegio Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente (più della metà) delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (struttura ospedaliera/ASL);
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. gravi e documentati motivi di famiglia (alunni BES – PdP);

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, contemporaneamente ad uno dei casi sopra riportati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati al rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

• **SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE**

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.

-Gli studenti per i quali risulta raggiunto il limite minimo di frequenza vengono ammessi dal Consiglio di Classe alle successive operazioni di valutazione e scrutinio.

-Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistono le seguenti due condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Gli alunni che **non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza e per i quali non risultano condizioni documentate per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza, non saranno scrutinati** e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato).

Gli alunni che non hanno raggiunto il limite minimo di frequenza, ma in possesso di documentazione per la concessione della deroga, non saranno scrutinati e di conseguenza risulteranno non ammessi alla classe successiva (o all'Esame di Stato) se non presentano possibilità di valutazione in tutte le materie.

Terminate le operazioni preliminari di verifica, per i soli alunni ammessi allo scrutinio si procederà quindi alle operazioni di valutazione finale in cui si stabilirà l'ammissione o meno alla classe successiva (o all'Esame di Stato) o il rinvio della valutazione.

Ovviamente in sede di scrutinio potranno comunque emergere situazioni di non classificazione che porteranno alla non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

I membri del consiglio approvano all'unanimità **l'Aggiornamento Regolamento di Istituto per deroga assenze alunni D.A. (Delibera n. 73).**